Allegato "A" all'atto
Repertorio n. 5556
Raccolta n. 4278

STATUTO DELL'AZIENDA "A.F. MONTEVARCHI S.p.A."

Indice generale

TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI - ORGANI

ART. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata
ART. 2 - Oggetto
ART. 3 - Ambito di attività
ART. 4 - Organi

TITOLO II – L'ASSEMBLEA

ART. 5 - Attività dell'assemblea
ART. 6 - Svolgimento dell'assemblea
ART. 7 - Partecipazione all'assemblea

TITOLO III – ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 8 - Nomina e composizione dell'Organo Amministrativo
ART. 9 - Attribuzioni
ART.10 - Compensi
ART.11 - Responsabilità

TITOLO IV - IL DIRETTORE

ART.12 – Direzione dell'azienda
ART.13 - Attribuzioni
ART. 14 – Trattamento economico e normativo

TITOLO V - IL PERSONALE

ART.15 - Struttura organizzativa
ART.16 - Assunzioni
ART.17 - Trattamento economico e normativo del personale

TITOLO VI – GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E CONTROLLO ANALOGO

ART. 18 – Budget previsionale
ART. 19 - Bilancio di esercizio
ART. 20 - Utili
ART. 20-bis Controllo Analogo

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE- REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 21 - Collegio sindacale
ART. 22 – Revisione legale dei conti

TITOLO VIII - CAPITALE -OBBLIGAZIONI

ART. 23 - Capitale
ART. 24 – Azioni
ART. 25 – Clausola di prelazione
ART. 26 - Obbligazioni

TITOLO IX - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 27 – Scioglimento e liquidazione

TITOLO X - NORME FINALI

ART. 28 - Norma di rinvio

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI - ORGANI

Art. 1- COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. È costituita, a norma della lettera e) del comma 1 dell'art.113 del D.lgs. 267 del 18/08/2000, una società per azioni denominata "A.F. MONTEVARCHI S.p.A.", a seguito di trasformazione della precedente azienda speciale con denominazione A.F.M. Azienda Farmaceutica Municipalizzata Montevarchi.
2. L'azienda ha sede in Montevarchi, all'indirizzo risultante da apposita iscrizione presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.
   Nelle forme di legge potranno essere istituite, modificate e soppresse sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero.
3. La durata della società è fissata fino al 31/12/2050, ma potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Art. 2 - OGGETTO

1. La società ha per oggetto la gestione di farmacie, la distribuzione finale ed intermedia di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, sanitari e similari, l'informazione ed educazione sanitaria, nonché l'aggiornamento professionale nel quadro del servizio sanitario nazionale. Può inoltre gestire locali da concedere in uso o locazione a soggetti operanti e nel settore medico, sanitario o affine. In particolare, l'azienda può esercitare:

- la dispensazione e la distribuzione delle specialità medicinali, anche veterinarie, e dei preparati galenici, officinali e magistrali omeopatici, di erboristeria e dei prodotti consentiti dalla normativa vigente ai titolari di farmacie, o comunque dei prodotti similari previsti dalla normativa vigente;
- la vendita di materiali di medicazione, articoli sanitari e protesici, presidi medico chirurgici, reattivi, diagnostici, siringhe, parafarmaci, prodotti dietetici, prodotti cosmetici per l'igiene personale e tutti gli altri prodotti caratteristici rientranti nell'ambito dell'esercizio farmaceutico;

- la promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamento professionale;
- le prestazioni di servizi socio-sanitari ad essa affidati;
- l'esercizio di officine e laboratori farmaceutici per la produzione di specialità medicinali, di preparati galenici e di altri prodotti chimici, di erboristeria e di cosmesi;
- la gestione di ambulatori, poliambulatori medici, laboratori di analisi e diagnostici in genere, ove richiesto dalla legge per l'effettuazione di tali servizi la società provvederà ad affidare l'incarico a professionisti abilitati.

Nell'oggetto aziendale rientrano anche tutte le attività strumentali e/o complementari a quelle sopraindicate.

2. Nel quadro degli indirizzi generali formulati dai soggetti pubblici partecipanti per lo svolgimento di attività inerenti all'oggetto aziendale o ad esso complementari, la Società può promuovere la costituzione di consorzi o società di capitali che svolgono attività complementari o strumentali a quelle statutarie.
   La costituzione di consorzi o società, ovvero l'acquisizione di partecipazioni in essi, deve essere approvata dall'assemblea dei soci.

3. La società, nel perseguire i suoi fini istituzionali, si ispira a criteri di efficienza ed economicità do gestione ed ai principi dell'interesse pubblico, conformandosi agli indirizzi ed obiettivi generali, anche di carattere sociale, fissati dall'assemblea dei soci.

4. La società deve garantire concorrenza, uno spirito etico e di servizio in una attività con ampie caratteristiche commerciali fornendo una informazione indipendente e non consumista sul corretto uso dei farmaci. Deve sviluppare servizi aggiuntivi al cittadino (CUP, autodiagnosi, ecc.) allo scopo di facilitare l'accesso ai servizi sanitari convenzionati, sviluppare una mensilità di prevenzione e liberare risorse economiche che possono essere reinvestite per calmierare i costi dei farmaci e/o nel sociale.

5. Ai sensi della normativa vigente, oltre l'80% del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni pubbliche socie e la produzione ulteriore, rispetto al suddetto limite, è consentita a condizione che la

stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

6. La società recepisce il Regolamento dei Controlli Interni Integrato, che è stato approvato dal Comune di Montevarchi ed avente lo scopo di disciplinare l'organizzazione, gli strumenti e le modalità di svolgimento dei controlli interni del Comune di Montevarchi, in attuazione di quanto disposto dall'art. 147 del TUEL n. 267/2000, modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito con Legge n. 213 del 7 dicembre 2012, e di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza, nonché l'efficienza, l'efficacia ed economicità dell'azione amministrativa con il rispetto degli equilibri finanziari e la qualità dei servizi erogati.

Art. 3- AMBITO DI ATTIVITÀ

1. La società, fermo restando l'obbligo di operatività all'interno del territorio del Comune di Montevarchi, può tuttavia estendere i propri servizi anche all'esterno dei confini comunali.

Art. 4- ORGANI

1. Sono organi della società:
a) l'assemblea
b) Organo Amministrativo;
c) il collegio sindacale.

È vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

TITOLO II

L'ASSEMBLEA

Art. 5- ATTIVITA' DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

La validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria è regolata dagli artt. 2364 e seg. del codice civile, tuttavia l'assemblea ordinaria, in prima ed in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, la maggioranza del capitale sociale (50%+1).

L'assemblea straordinaria, in prima e seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale, fermo sempre restando che la seconda convocazione dell'assemblea straordinaria deve essere effettuata in giorno diverso da quello della prima convocazione.

L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, di norma presso la sede della sociale o in un luogo diverso, purché nel territorio regionale al fine di favorire la partecipazione dei soci, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da inviare agli azionisti, agli amministratori ed ai sindaci a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, per l'approvazione del bilancio od entro centoottanta giorni quando particolari esigenze lo richiedano.

L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta l'amministratore unico lo ritenga opportuno e nei casi stabiliti dalla legge.

ART.6 -SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, o in mancanza, da persona eletta dalla maggioranza dei presenti. Il Presidente dell'assemblea si avvale di un segretario verbalizzante, designato nello stesso modo.
   Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea ed accerta i risultati delle votazioni.
2. L'assemblea dei soci esprime gli indirizzi ai quali l'Amministratore Unico è tenuto ad uniformarsi e delibera su tutte le materie per essa espressamente indicate dal Codice civile e dallo Statuto. L'assemblea dei soci nomina l'Amministratore Unico.

3. Le deliberazioni delle Assemblee con i relativi verbali sintetici saranno pubblicate e liberamente consultabili tramite il link Amministrazione Trasparente presente all'interno del sito web della società partecipata A.F. Montevarchi Spa.

ART.7- PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

All'Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti cui spetta il diritto di voto. All'assemblea può altresì partecipare, qualora la società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.
I soci possono farsi rappresentare da persone che non siano amministratori, sindaci o dipendenti della società, mediante delega scritta.

TITOLO III

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 8- NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico.
2. **L'Organo Amministrativo è nominato dall'Assemblea, resta in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.**
3. **L'Amministratore Unico è rieleggibile solo per due ulteriori volte.**

Art. 9- ATTRIBUZIONI

1. All'Organo Amministrativo, nei limiti degli indirizzi programmatici assegnati dall'assemblea, spettano le più ampie facoltà per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della società, essendo ad esso deferito tutto ciò che dalla legge o dal presente statuto non sia inderogabilmente riservato all'assemblea, ad eccezione dei seguenti atti, per i quali occorrerà la preventiva delibera dell'assemblea

dei soci presa a maggioranza dei 2/3 del capitale, avente natura ed efficacia meramente interna:

- l'acquisto, la vendita o la permuta di beni immobili e la costituzione o estinzione di diritti reali su detti beni;
- l'assunzione di mutui o finanziamenti di durata superiore a dodici mesi;
- la concessione di garanzie reali, nonché la prestazione di fideiussioni, avalli od altre garanzie;
- la concessione di prestiti o dilazioni di pagamento superiori a diciotto mesi;
- l'effettuazione di singoli investimenti di importo superiore a Euro 51.645,69;
- la determinazione del compenso dell'organo amministrativo.

2. Gli atti dell'amministratore unico saranno pubblici e liberamente consultabili tramite il link Amministrazione Trasparente presente all'interno del sito web della società partecipata A.F. Montevarchi Spa.

Art. 10-COMPENSI

1. La misura dei compensi dell'Amministratore Unico è deliberata dall'assemblea dei soci.
2. Non è consentito corrispondere gettoni di presenza o premi deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e/o corrispondere trattamenti di fine mandato.

ART. 11- RESPONSABILITÀ

1. L'Amministratore Unico deve adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente statuto ed è solidalmente responsabile verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e dagli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio aziendale secondo le norme fissate dal Codice civile.

TITOLO IV

IL DIRETTORE

Art. 12- DIREZIONE DELL'AZIENDA

1. L'Organo Amministrativo, previa autorizzazione dell'assemblea dei soci, può nominare un Direttore, determinandone i poteri e gli emolumenti.
2. Il Direttore se nominato, rimane in carica per il termine di due anni e può essere confermato di biennio in biennio.
3. Il Direttore è nominato per chiamata o per selezione ad evidenza pubblica oppure può essere scelto tra i dipendenti della società; in ogni caso deve essere garantita la scelta tra persone che siano professionalmente qualificate nel settore di attività della società.

Art. 13- ATTRIBUZIONI

1. Il direttore, quando nominato, in forza di espressa e circostanziata delega dell'Organo Amministrativo, deve:
   a) eseguire le deliberazioni dell'Organo Amministrativo;
   b) sovraintendere all'attività tecnica, amministrativa della società;
   c) adottare, previo nulla osta dell'Organo Amministrativo, i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi e per il loro organico sviluppo;
   d) formulare proposte all'Organo Amministrativo;
   e) sottoporre all'Organo Amministrativo lo schema del bilancio preventivo annuale e pluriennale e del bilancio di esercizio;
   f) stipulare i contratti deliberati dall'Organo Amministrativo;
   g) firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza dell'Amministratore Unico;
   h) dirigere il personale;
   i) formulare proposte per i provvedimenti di sospensione e licenziamento;
   j) presentare semestralmente all'Organo Amministrativo una relazione sull'andamento della società.

Nei limiti di cui sopra, sempre in conformità alla delega ricevuta dall'Organo Amministrativo, al Direttore spettano i poteri di rappresentanza della società.

Art. 14 - TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO

1. Il trattamento economico e normativo del direttore è deliberato dall'Organo Amministrativo, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i dirigenti del settore, nonché, dalle leggi vigenti.

TITOLO V

IL PERSONALE

Art. 15 -STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. La struttura organizzativa e le sue variazioni sono determinate con disposizione dell'Organo Amministrativo, su proposta del direttore se nominato.
2. La disposizione, di cui al precedente comma, definisce le principali aree funzionali della struttura organizzativa dell'azienda e le principali mansioni dei responsabili di tali aree.

Art. 16-ASSUNZIONI

1. Le modalità, i procedimenti e i requisiti per l'assunzione del personale devono essere disciplinati, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo nazionale e aziendale di lavoro.

Art. 17-TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEL PERSONALE

1. Il trattamento economico e normativo del personale dell'azienda è quello che risulta dalle disposizioni di legge e dal contratto collettivo di lavoro di categoria.

TITOLO VI

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E CONTROLLO ANALOGO

Art. 18 – BUDGET PREVISIONALE

1. L'esercizio coincide con l'anno solare.
2. Il budget o bilancio di previsione, contenente le previsioni di costi e ricavi che presumibilmente si prevede di sostenere nel corso del successivo esercizio, viene approvato dall'assemblea congiuntamente all'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.
3. Il budget è articolato per linee di business.
4. Il budget deve essere accompagnato da una relazione che evidenzi i programmi dell'Organo Amministrativo per l'esercizio cui si riferisce e, almeno per i due successivi con alcuni dettagli sui costi e ricavi connessi a tali programmi.

Art. 19-BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'Organo Amministrativo sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio di esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, secondo le modalità ed i tempi indicati nel codice civile.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Art. 20-UTILI

1. Sugli utili netti, risultanti dal bilancio, viene dedotto il 5% da assegnare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
2. Il residuo viene ripartito ai soci in proporzione alle quote possedute, salvo diverse disposizioni che possono essere prese dall'Assemblea.

Art. 20-bis CONTROLLO ANALOGO

1.Ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del D.lgs. 50/2016 che dispone che "un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (...)

qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata", i soci pubblici esercitano il controllo analogo sulla società A.F. Montevarchi Spa. I soci pubblici esercitano il proprio ruolo di indirizzo e coordinamento e attraverso 4 distinte tipologie di controllo: societario, economico-finanziario, sulla regolarità della gestione, e di efficienza ed efficacia sui servizi affidati, descritti all'interno del Regolamento dei Controlli Interni Integrato, di cui all'art. 2 comma 6.

2.Al fine di consolidare l'esercizio del controllo analogo da parte dei soci pubblici, l'Organo Amministrativo è tenuto a:

a) predisporre annualmente un documento programmatico triennale delle attività societarie elaborato in base alle indicazioni delle amministrazioni pubbliche socie, con indicazione dei dati e delle informazioni su base annuale, nel quale siano esplicitati:

- gli obiettivi di breve, medio e lungo periodo assegnati all'Organo Amministrativo;

- le scelte strategiche che dovranno essere attuate dall'Organo Amministrativo per il conseguimento degli obiettivi assegnati;

- i programmi di investimento, di assunzione del personale e di conferimento di incarichi esterni;

- indirizzi in merito alle spese di funzionamento della Società, ivi comprese quelle per il personale.

Al documento programmatico triennale devono essere allegati lo stato patrimoniale previsionale, il conto economico previsionale ed il piano finanziario previsionale, relativi al periodo di riferimento.

Il documento programmatico triennale, corredato dei relativi allegati, deve essere preventivamente inviato dall'Organo amministrativo alle amministrazioni pubbliche socie almeno 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del bilancio d'esercizio e presentato per l'approvazione contestualmente a tale documento consuntivo;

b) redigere ed inviare alle amministrazioni pubbliche socie entro il 31 luglio di ogni anno una relazione semestrale sugli esisti della verifica dello stato di attuazione delle attività programmate e del mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario;

c) inviare la proposta di bilancio d'esercizio, corredata dei relativi allegati, alle

amministrazioni pubbliche socie almeno 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte dell'Assemblea.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE- REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 21- COLLEGIO SINDACALE

1. Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti scelti tra i soggetti indicati dall'art. 2397 comma 2 del codice civile, nominati dall'assemblea nel rispetto dell'equilibrio di genere ai sensi della legge 12 luglio 2011 n. 120.
2. I sindaci durano in carica tre esercizi, e scadono di norma alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e possono essere riconfermati per un'ulteriore volta.
3. Il collegio sindacale ha le funzioni di controllo previste dall'art. 2403 del Codice Civile ad eccezione della revisione legale di conti.
4. Ai componenti del collegio sindacale spetta il compenso stabilito dall'assemblea nel rispetto delle normative vigenti.
5. E' in ogni caso riservata al Comune di Montevarchi la facoltà di nominare il Presidente del collegio sindacale ed un membro effettivo ed uno supplente a norma dell'art. 2449 e seguenti del Codice Civile.

Art. 22- REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti della società è svolta da un soggetto iscritto al registro dei revisori legali o da società di revisione ai quali spetta il compenso stabilito dall'Assemblea al momento della nomina.

Il revisore legale dei conti è nominato dall'assemblea e la sua carica coincide con quella del collegio sindacale, può essere riconfermato una sola volta.

TITOLO VIII

CAPITALE - OBBLIGAZIONI

Art. 23- CAPITALE

1. Il Capitale Sociale ammonta a Euro TRECENTOTRENTAMILA/00 (Euro 330.000) ed è suddiviso in 330.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00.
2. Il Capitale sociale può essere aumentato con delibera dell'assemblea straordinaria, anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse. In caso di aumento di capitale è riservato agli azionisti il diritto di opzione.

Art. 24- AZIONI

1. Le azioni sono nominative e indivisibili. Ciascuna azione ordinaria e dà diritto a un voto.
2. Le azioni e i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcuna forma di garanzia.

Art. 25 – CLAUSOLA DI PRELAZIONE

Il socio, che intende cedere in tutto o in parte le proprie azioni, deve preventivamente offrirle agli altri soci, i quali hanno diritto di prelazione nell'acquisto, mediante comunicazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

I soci, intenzionati all'esercizio del diritto di prelazione, dovranno informare il socio offerente, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata. da inviarsi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Trascorso il termine di cui sopra, il socio potrà cedere liberamente le azioni per le quali non sia stata esercitata la prelazione.

Art. 26 - OBBLIGAZIONI

La società potrà emettere obbligazioni ordinarie, nei limiti e con le modalità previste dall'art.2410 del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

TITOLO IX

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 27 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Le cause di scioglimento e di liquidazione della Società sono quelle previste dalla legge. Quando si verifichi una delle cause che comportano lo scioglimento della Società, l'Organo Amministrativo deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

L'Assemblea straordinaria, convocata a norma del comma precedente, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore.

Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dall'art. 2487 del Codice Civile.

TITOLO X

NORME FINALI

Art. 28 - NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non è disposto nel presente statuto, si intendono applicabili le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia nonché, relativamente agli Organi di Amministrazione e Controllo, al Decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 30 novembre 2012, Regolamento in attuazione dell'art. 3, comma 2, Legge 12 luglio 2011 n. 120.